

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

(Provincia di Brescia)

Repertorio n. 5844 del 01 giugno 2023

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA SACRO
CUORE" OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXT-
GENERATIONEU – PNRR – M4 C1 I 1.2. CUP: J41B21014500006 –
CIG: 9511240B89.**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **uno** del mese di **giugno (01/06/2023)**, nella residenza comunale, presso l'ufficio del Segretario Generale, avanti a me, Ufficiale rogante, Dott. Giuseppe Gallone, Vice Segretario Generale del Comune di Palazzolo sull'Oglio, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- Ing. Andrea Angoli, nato a Sarnico, il 04 maggio 1979, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Palazzolo sull'Oglio, codice fiscale 00400530176 e partita IVA 00559720982, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione appaltante», munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza del Decreto Sindacale n. 26/2022, e munito, in forza della carica ricoperta, della firma digitale valida ai sensi di legge;

- Geom. Sergio Milesi, nato a San Giovanni Bianco (BG), in data 29 maggio 1946, residente in Azzano San Paolo (BG), Via Della Pace n. 8, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Milesi Geom. Sergio, con sede in Gorla-go (BG), Via Molinara n. 9, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bergamo n. 01393460165, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore", il quale dichiara di essere munito dei poteri di legale rappresentanza della medesima società, in forza dei poteri attribuitigli dallo Statuto della stessa (parte di seguito individuata quale "Affidataria" o "Aggiudicataria"), e munito di firma digitale, il quale dichiara di aver ricevuto copia della nota recante protocollo generale n. 18760 del 17 maggio 2023 ai sensi della Legge Anticorruzione n. 190 del 2012, con la quale vengono consegnati copia del Codice di Comportamento così come approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché copia del Codice di comportamento interno, che costituisce parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 21 febbraio 2023 ed approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del giorno 04 aprile 2023, entrambe esecutive ai sensi di legge.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Vice Segretario comunale sono personalmente certo, convengono quanto in prosieguo esplicitato.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE:

a) con decisione del Consiglio dell'Unione Europea nella Formazione Economia e Finanza (ECOFIN) recante "Approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il PNRR, un pacchetto di investimenti e riforme volti al rafforzamento delle condizioni per lo sviluppo economico;

b) con Decreto del Ministero dell'Istruzione del 02 dicembre 2021 n. 343 sono stati definiti i criteri di riparto su base regionale della risorse del PNRR e delle modalità di individuazione degli interventi in materia di edilizia scolastica ed in particolare l'art. 4 - Missione 4 - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", che prevede dei finanziamenti per la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense scolastiche;

c) per l'attuazione del sopra citato D.M. 343/2021 è stato emanato l'Avviso Pubblico n. 48038 in data 02 dicembre 2021, per la presentazione di proposte progettuali per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, ed il Comune di Palazzolo sull'Oglio ha candidato alla sopra richiamata linea di finanziamento a valere sul PNRR M4 C1 I.1.2, l'intervento denominato "NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA SACRO CUORE" – CUP J41B21014500006, che prevede la realizzazione di uno spazio adeguato da destinare al servizio di refezione per l'edificio scolastico ospitante la Scuola Primaria del quartiere Sacro Cuore di via Omboni, che attualmente ne è sprovvisto;

d) con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 158 in data 07 giugno 2022, sono state destinate ulteriori risorse per l'attuazione della suddetta Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2 del PNRR, finanziato dall'U.E. - Next Generation EU;

e) il Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione PNRR, verificata la coerenza delle proposte progettuali pervenute con gli obiettivi del Piano e la loro conformità rispetto ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e con Decreto del Direttore Generale e coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR n. 19 in data 08 giugno 2022, ammettendo a finanziamento anche la suddetta proposta progettuale del Comune di Palazzolo sull'Oglio;

f) l'intervento è finanziato nell'ambito del Next Generation EU, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)/Piano Nazionale Complementare (PNC), come meglio specificato al successivo punto g);

g) in data 30 agosto 2022, protocollo comunale numero 30942, è stato sottoscritto l'“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” tra il Ministero dell'Istruzione ed il Comune di Palazzolo sull'Oglio, per la regolarizzazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativi al progetto in argomento nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.2. “Piano per l'estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU,

h) con deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 22 novembre 2022, è stato approvato il progetto definitivo (accorpato al progetto di fattibilità tecnica ed economica) relativo all'opera denominata “NUOVA MENSA

PLESSO SCOLASTICO SACRO CUORE” – CUP J41B21014500006,

redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato e

rappresentato dall’arch. Marco Gottini in qualità di mandatario, con una

previsione di spesa complessiva di Euro 1.137.000,00;

i) con deliberazione della Giunta comunale n. 240 del 27 dicembre 2022 è

stato approvato il progetto esecutivo, depositato presso il Settore Lavori

Pubblici, relativo all'opera in argomento e redatto dal summenzionato

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, che conferma la spesa

complessiva per Euro 1.137.000,00, di cui Euro 851.891,66 per somme a

base d'asta (dei quali Euro 838.552,77 per opere con IVA al 10% ed Euro

13.428,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad Euro

285.018,34 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

j) in seguito a procedura di affidamento, i cui verbali di gara sono stati ap-

provati con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n.

351 del 26 aprile 2023, sottoscritta in data 08 maggio 2023, i lavori sono

stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore, che ha formulato la migliore

offerta economicamente più vantaggiosa, ed offerto un ribasso percentuale

sui lavori del 4,16 % (quattro virgola sedici per cento);

k) ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del codice dei contratti pubblici

non è necessario attendere lo spirare del termine dilatorio di cui all’art. 32,

comma 9, del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i., come previsto dall’art. 48, com-

ma 3, della Legge n. 108/2021, per gli appalti finanziati in tutto o in parte

con fondi PNRR/PNC e, pertanto, è possibile procedere alla stipula del

presente contratto;

l) avverso la lettera di invito non risulta proposto, nei termini di cui legge,

alcun ricorso con contestuale domanda cautelare;

m) che il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dal verbale di efficacia sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data odierna con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

n) che trattandosi di appalto finanziato da fondi PNRR, all'aggiudicatario incombono tutti gli adempimenti di propria spettanza imposti nell'ambito di tale Piano, tra cui la produzione del Rapporto periodico sulla situazione del personale, della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e della Relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999, di cui DL 77/2021 commi 1, 2, 3, 3 bis, 6 e al comma 9.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dal Capitolato

Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **9511240B89** ed il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: **J41B21014500006.**

ART. 2 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro **817.097,86 (diconsi Euro ottocentodiciassettemilanovantasette virgola ottantasei)**, di cui Euro 803.668,97 per lavori veri e propri ed Euro 13.428,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. L'appalto è stipulato "A MISURA", così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 43, comma 7, del regolamento di cui al DPR 207/2010.

ART. 3 – Condizioni generali del contratto – Obblighi derivanti dalle disposizioni PNRR

- 1) L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 2) Per quanto concerne le pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC, l'aggiudicatario si impegna ad adempiere a

quanto previsto dall'art 47 del DL 77/2021 e s.m.i. e al citato DPCM 7/12/2021, con il rispetto in particolare della produzione del Rapporto periodico sulla situazione del personale, della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e della Relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999, di cui DL 77/2021 commi 1, 2, 3, 3 bis, 6 e al comma 9 per le relative pubblicazione sul sito del Comune di Palazzolo sull'Oglio nella sezione "Amministrazione Trasparente".

3) L'aggiudicatario, preso atto che i lavori sono finanziati con fondi PNRR – Next Generation EU, dichiara di obbligarsi al rispetto degli obblighi e principi derivanti da tale finanziamento pubblico della Comunità Europea.

In particolare, si impegna a prestare particolare cura:

a) nella redazione della documentazione contabile, ai fini della tracciabilità del finanziamento Europeo, su cui andrà apposta specifica codifica, secondo le indicazioni operative di attuazione degli interventi PNRR, che verranno comunque verificate in contraddittorio con gli uffici comunali;

b) nel rispetto dei principi DNSH e dei CAM, come già indicati nel progetto, sia durante le lavorazioni e sia fornendo agli uffici comunali le dovute certificazioni e documentazioni a comprova dei relativi assolvimenti;

c) nella massima diligenza nel rispetto delle tempistiche contrattuali, determinate in funzione delle specifiche scadenze imposte dal PNRR per l'intervento in argomento, il cui mancato rispetto comporta la revoca del finanziamento;

d) nel facilitare le verifiche, per eventuali controlli in loco, dell'Unità PNRR, della Commissione Europea e di altri organismi autorizzati.

4. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto. Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del

cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso gli uffici comunali, Via XX Settembre n. 32 a Pazzolo sull'Oglio, come da dichiarazione acclarata al protocollo generale del comune al protocollo nr. 19098 in data 19 maggio 2023.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dalla nota acclarata al protocollo generale del Comune al n. 19098/2023 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i signori:

1) Milesi Sergio, nato a San Giovanni Bianco (BG), il 29 maggio 1946, residente in Azzano San Paolo (BG), Via Della Pace n. 8, codice fiscale n. MLSSRG46E29H910U;

2) Milesi Maurizio, nato a Bergamo (BG) il 21/12/1973, residente in Cenate Sotto (BG), in via Dante Alighieri n. 13/A, codice fiscale n. MLSMRZ73T21A794B;

entrambi autorizzati ad operare sui conti correnti di cui al successivo comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su uno dei conti correnti indicati dall'operatore economico tra quelli comunicati con la nota acclarata al protocollo generale di cui al precedente punto 3 e di seguito indicati:

a)	conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 24 Q 05034	
	53810 000000008500 acceso presso la banca BPM SPA – Agenzia di San	
	Paolo d’Argon (BG);	
b)	conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 22 F 03069	
	53090 100000001718 acceso presso la banca BANCA INTESA – Filiale	
	di Gorlago (BG);	
c)	conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 58 D 05696	
	11100 000006952X91 acceso presso la banca BANCA POPOLARE DI	
	SONDRIO – Agenzia di Bergamo (BG);	
d)	conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 44 Z 03032	
	11100 010000220951 acceso presso la banca CREDEM – Sede di Berga-	
	mo (BG);	
e)	conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT 25 J 01030	
	11102 000010704751 acceso presso la banca MONTE DEI PASCHI DI	
	SIENA – Filiale di Bergamo (BG);	
	ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appal-	
	tante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul con-	
	to, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.	
5.	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
	soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notifica-	
	ta dall’Appaltatore alla Stazione appaltante.	
	Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
1.	I lavori dovranno avere inizio non oltre il termine di 45 giorni dalla data di	
	sottoscrizione del presente contratto, e, in ogni caso, nel rigoroso rispetto	
	dei tempi imposti dall’accordo di finanziamento stipulato con il ministero.	
	11	

Per gli appalti affidati entro il 30 giugno 2023 è comunque sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza, ai sensi del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, e successivamente modificato con Legge n. 108/2021.

I lavori dovranno pertanto avere inizio entro il giorno 16 luglio 2023.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **365 giorni consecutivi e naturali** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. L'Appaltatore, preso atto che l'intervento è finanziato con fondi dell'Unione Europea, si impegna a rispettare il termine di ultimazione fissato al capoverso precedente.

Articolo 6 - Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **uno** per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro 817,10 (Euro ottocentodiciassette/10).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo netto del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Articolo 7 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come

funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9 - Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tut-

tavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 – Clausola di revisione prezzi

1. La Stazione Appaltante può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'Appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
3. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.
4. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati

	nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione	
	del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.	
	5. Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'Appal-	
	tatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del de-	
	creto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione Appaltante, per	
	i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.	
	6. Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori	
	e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita	
	dall'Appaltatore riconosce la compensazione così come segue:	
	- se la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore è relativa ad una varia-	
	zione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la com-	
	pensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore varia-	
	zione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta	
	eccedenza;	
	- se la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore è relativa ad una varia-	
	zione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la com-	
	pensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura	
	pari all'80% di detta eccedenza.	
	7. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle even-	
	tuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi	
	dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'of-	
	ferta.	
	8. Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni	
	non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato	
	il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuo-	

	vi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:	
	- desumendoli dal prezzo della Stazione Appaltante o dal prezzo pre-	
	disposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente compe-	
	tenti, ove esistenti;	
	- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo	
	a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti	
	alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il di-	
	rettore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.	
	9. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste	
	nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità	
	dei lavori saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del	
	RUP.	
	10. Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati,	
	la Stazione Appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la	
	somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammes-	
	si nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti	
	contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.	
	Articolo 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
	1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede	
	e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto	
	delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei	
	contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla	
	base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a	
	nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.	
	2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina	
	18	

di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice l'Appaltatore può richiedere l'erogazione dell'anticipazione nella misura del 20% dell'importo contrattuale. Il rilascio dell'anticipazione è subordinato alla costituzione di garanzia bancaria o fideiussoria assicurativa in misura corrispondente all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale per il periodo necessario al completo recupero della medesima secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti raggiunga la cifra di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila Euro).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al **10 % (DIECI per cento)** contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale; se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di

avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro **30** giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a **24 (ventiquattro)** mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 Euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1,

comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria;

f) Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 192/2012 recante modifiche al D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si precisa che in virtù del comma 2 dell'articolo 11 del D.Lgs 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per l'emissione del certificato di pagamento relativo all'acconto del corrispettivo dell'appalto e poi successivamente dello Stato Finale non potrà superare i quarantacinque giorni decorrenti dalla maturazione del SAL (per quanto concerne l'acconto) e dall'ultimazione dei lavori (per quanto concerne lo Stato Finale).

2. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il **20 % (venti percento)** dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Regolare esecuzione e gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5. Per i 24 mesi successivi alla data del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore è altresì tenuto ad effettuare gratuitamente la manutenzione ordinaria e straordinaria della pavimentazione in pietra e di quella bitumata, secondo quanto dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 54 del Capitolato Speciale d'appalto.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 - Controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riser-

vata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore e alla Stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 22 maggio 2023, recante protocollo INAIL 36687865.

Articolo 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto

d'appalto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) e successive modifiche ed integrazioni, si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia atteso che l'iscrizione del medesimo nella lista degli operatori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi della Legge n. 190/2012 (cd. "white list") assolve gli obblighi di verifica di cui al D.lgs. 159/2011.

2. Ai fini del rilascio della comunicazione liberatoria di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011, si dà atto che si è altresì provveduto a verificare, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, presso la Prefettura di Bergamo l'iscrizione dell'Operatore Economico IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L., nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art.1, comma dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), cosiddetta “white list”, accertando che, il predetto operatore economico risulta iscritto nelle sezioni III (Estrazione. Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti); IV (Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume); V (Noli a freddo di macchinari); VI (Fornitura di ferro lavorato) e VII (Noli a caldo), rilevando che l’iscrizione conserva la sua validità fino al rinnovo, avendo la medesima società presentato istanza di rinnovo in data 19/12/2022.

3. Resta fin da ora inteso che, qualora la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – Area Antimafia comunicasse la sussistenza nei confronti di uno dei soggetti sottoposti a verifica di una delle cause interdittive di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, il contratto sarà risolto ipso jure in danno dell’Appaltatore, al quale competerà esclusivamente il pagamento delle opere eseguite.

Articolo 20 – Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

Articolo 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza fideiussoria assicurativa n. 10009110001728 rilasciata in data 16 maggio 2023 dalla Società BENE ASSICURAZIONI – Agenzia di Cantù (CO), per un importo di Euro 32.683,91 (Euro trentaduemilaseicentoottantatre virgola novantuno), pari al 4% (quattro per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22 - Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arre-

care a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero E1504467 rilasciata in data 09/05/2023 dalla società GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI – Agenzia di Genova Nord, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di **Euro 1.117.097,86 (unmilione centodiciassette milazero novantasette virgola ottantase)**, ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di **Euro 520.000,00 (Euro cinquecentoventimila/00)**.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31.

Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;

d) Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/08;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Sta-

zione appaltante presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Articolo 26- Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento.

1. Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

3. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

4. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.palazzolosulloglio.bs.it.

5. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

E richiesto, io Vice Segretario Generale dell'intestato Comune, ho ricevuto il presente atto, predisposto da persona di mia fiducia in modalità elettronica su supporto informatico non modificabile su numero 31 (trentuno) pagine e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti contestualmente e le stesse da me interpellate lo dichiarano conforme alla loro volontà e si sottoscrivono in mia presenza qui di seguito, mediante apposizione della firma digitale, la cui validità è stata da me Vice Segretario Generale verificata. Dopo di che, io Vice Segretario Generale ho apposto la mia firma

digitale.

IL RESPONSABILE DI SETTORE Ing. Andrea Angoli (firma digitale)

L'AGGIUDICATARIO Geom. Sergio Milesi (firma digitale):

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Giuseppe Gallone (firma digitale):

Documento informatico firmato dal Vice Segretario rogante (Dott. Giuseppe Gallone), dal Responsabile del Settore LLPP Ing. Andrea Angoli, dall'Appaltatore Geom. Sergio Milesi, digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005, rispettive norme allegate e successive modifiche ed integrazioni.



Sergio
Milesi
01.06.2023
09:35:58
GMT+01:00



ANDREA
ANGOLI
01.06.2023
09:38:16
GMT+01:00



Giuseppe
Gallone
01.06.2023
09:39:10
GMT+01:00